

Condizioni Generali di Vendita

Associazione GS1 Svizzera

1. Validità

Le seguenti Condizioni Generali di Vendita e di partecipazione (qui di seguito denominate CGV) regolano il rapporto giuridico tra l'associazione GS1 Svizzera (qui di seguito denominata «GS1») ed i suoi soci ovvero partner firmatari del contratto per il territorio della Svizzera e del Principato di Liechtenstein.

Per il rapporto giuridico tra GS1 ed i firmatari del contratto (qui di seguito denominati contraenti) valgono esclusivamente le CGV della GS1.

Disposizioni che dovessero divergere dalle CGV della GS1 - in particolare le CGV del contraente e/o accordi presi a voce - valgono solo se accettate espressamente e per iscritto dalla GS1.

Se singole disposizioni delle CGV dovessero essere invalide, ciò non invalida le altre clausole del contratto né il contratto nel suo complesso. Al posto della disposizione invalida si ritiene concordata fin dall'inizio una disposizione valida che rispecchi il più possibile la volontà delle parti sotto il profilo economico.

2. Offerta

Le offerte di GS1 si intendono sempre non impegnative né vincolanti, a meno che al momento dell'offerta non sia stato concordato altrimenti. Le delucidazioni date al telefono o a voce sono impegnative solo se esse vengono confermate per iscritto per fax o per e-mail.

La documentazione relativa all'offerta, come immagini, descrizioni, disegni e specificazioni delle caratteristiche servono esclusivamente a scopo informativo e valgono legalmente solo se sono state dichiarate espressamente impegnative. I disegni ed altra documentazione rimangono proprietà intellettuale della GS1.

GS1 non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori o imprecisioni contenuti o causati dalla documentazione.

3. Accettazione

Con l'accettazione dell'offerta le parti stipulano un contratto. Contemporaneamente il contraente dichiara che si applicano esclusivamente le CGV della GS1.

Le richieste di modifica del contraente possono essere esaudite dopo la stipulazione del contratto solo se la GS1 accetta espressamente tali richieste di modifica per iscritto.

La GS1 comunica al contraente quali effetti avranno le richieste di modifica sulle prestazioni fornite e sui prezzi.

4. Oggetto del contratto

La GS1 si impegna a fornire al contraente le prestazioni promesse nel contratto.

Il contraente si impegna ad accettare le prestazioni ed a pagare il prezzo concordato.

5. Termine per la fornitura delle prestazioni

Le prestazioni vengono fornite entro il termine concordato. La GS1 è autorizzata a fornire le prestazioni anche prima del termine eventualmente concordato. La GS1 può fornire le prestazioni in più forniture parziali.

Il termine per fornire le prestazioni si prolunga se subentrano eventi imprevedibili per i quali la GS1 non è responsabile, come ad esempio catastrofi naturali, epidemie, incidenti, malattie, notevoli disturbi dei processi aziendali o conflitti di lavoro, per un periodo pari alla durata dell'evento.

6. Ritardo

Se la GS1 ritarda a fornire le prestazioni, il contraente le concede un termine congruo per adempiere ai suoi impegni.

Se la GS1 non fornisce la prestazione entro la scadenza di tale termine, il contraente avrà la facoltà di recedere dal contratto, a patto che lo dichiari senza indugio.

In caso di ritardo della GS1 il contraente non avrà diritto al risarcimento dei danni.

7. Luogo d'adempimento e passaggio del rischio

Il luogo d'adempimento per le prestazioni dovute dalla GS1 è la sede della GS1.

Se la prestazione dev'essere inviata dalla GS1, usufrutto e rischio passano al contraente non appena la cosa viene affidata dalla GS1 alle poste o allo spedizioniere.

La spedizione viene assicurata soltanto per incarico del contraente, a suo nome e a sue spese.

8. Prezzi

Se non viene concordato altrimenti, tutti i prezzi si intendono escluso l'imballaggio e l'IVA. In caso di spedizioni di notevoli dimensioni tramite posta o spedizioniere, le spese postali o di trasporto sono a carico del contraente.

9. Quote sociali e dovere di fornire informazioni

Il socio si impegna a versare alla GS1 la quota sociale annuale indicata nel tariffario secondo le condizioni di pagamento indicate all'art. 10 delle CGV.

La prima quota sociale va pagata quando il socio riceve la conferma della sua iscrizione.

La GS1 si riserva il diritto di richiedere il pagamento anticipato op-

pure la liquidazione della fattura tramite addebito sul conto del contraente.

La quota sociale annuale varia secondo il fatturato annuale globale del socio (persona giuridica). Il socio deve comunicare eventuali cambiamenti del suo fatturato annuale che dovessero essere rilevanti ai fini della quota sociale alla segreteria della GS1 prima che venga emessa la fattura. Per eventuali scorrettezze nella dichiarazione del fatturato globale il socio sarà tenuto al pagamento di una penale per scorrettezza, pari ad una quota sociale (quota base più supplemento per l'uso del sistema GS1). La penale per scorrettezza minima è di CHF 1000.-.

Oltre a ciò il socio dovrà pagare subito alla GS1 la differenza di quota dovuta alla dichiarazione scorretta del suo fatturato. Nell'ambito del suo dovere di fornire informazioni il socio informerà tempestivamente per iscritto la GS1 dei seguenti cambiamenti:

- ragione sociale
- persona che tiene i contatti
- indirizzo, compreso l'indirizzo di posta elettronica ed il n. di telefono
- variazioni di fatturato rilevanti per la quota sociale

10. Condizioni di pagamento

Il contraente si impegna a pagare la fattura entro 30 giorni dalla data della stessa al netto, senza alcuna detrazione come sconti, costi e tasse. Scaduto questo termine il contraente sarà in mora anche senza alcun sollecito esplicito. La GS1 è quindi autorizzata a pretendere un interesse di mora pari al 5 % all'anno sull'importo dovuto. GS1 è autorizzata ad addebitare una tassa amministrativa di CHF 20.- per il 2° sollecito e di CHF 50.- per il 3° sollecito.

Senza il consenso scritto della GS1 il contraente non è autorizzato a conguagliare l'importo dovuto con altre pretese che dovesse accampare nei confronti della GS1.

11. Garanzia

Le caratteristiche garantite delle prestazioni fornite sono solo quelle espressamente indicate come tali nella conferma d'ordine o nelle specificazioni.

Sono esclusi dalla garanzia e dalla responsabilità civile i danni per i quali non si provi che siano causati da materiale scadente, da errori di design o di esecuzione. Sono esclusi ad esempio i danni causati dall'uso improprio, dall'usura naturale, da una manutenzione deficitaria, da influssi ambientali, ecc. Sono esclusi la permuta, la riduzione di prezzo ed il risarcimento di un danno diretto o indiretto e di danni conseguenti.

12. Esclusione di responsabilità civile

La responsabilità civile della GS1 si limita agli impegni contrattuali indicati in queste Condizioni Generali di Vendita. La responsabilità della GS1 è comunque limitata ai casi di premeditazione e di negligenza grave.

È esclusa ogni responsabilità per danni diretti, indiretti o conseguenti dovuti a una violazione del contratto, in particolare a ritardi, a consulenza erronea o a impossibilità subentrata in un secondo tempo.

In particolare si escludono pretese del contraente di risarcimento di quei danni che non si sono verificati alle prestazioni fornite dalla GS1, come danni a persone, mancata produzione, perdita di uso, perdita di commesse e mancato guadagno, nonché altri danni diretti o indiretti, come ad esempio il danneggiamento di documentazione causato dalla rullatura, ecc.

13. Disdetta

Ogni socio può disdire la sua partecipazione al sistema GS1 con un preavviso di tre mesi dalla fine dell'anno solare. La disdetta deve pervenire alla GS1 con lettera raccomandata e vale dal momento in cui viene ricevuta dalla GS1. L'avviamento di un procedimento di riammissione del socio entro un anno

dalla disdetta o dall'esclusione comporta una tassa amministrativa di CHF 150.-.

14. Foro competente

Il foro competente è esclusivamente Berna.

15. Diritto applicabile

Il rapporto giuridico si basa esclusivamente sul diritto svizzero.

Berna, giugno 2013